



ORDINE DI SERVIZIO – Aggiornamenti sulla Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs. 81/08 riformato 2023–2025)

Oggetto: principali novità in materia di sorveglianza sanitaria e obblighi connessi

Il presente ordine di servizio ha lo scopo di informare tutte le aziende sulle recenti modifiche introdotte in materia di sorveglianza sanitaria dal D.Lgs. 81/08, così come aggiornato dalle riforme intervenute tra il 2023 e il 2025.

Le novità riguardano procedure, obblighi e modalità operative che coinvolgono sia il Datore di Lavoro sia il Medico Competente e i lavoratori.

L'obiettivo è garantire un'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni vigenti, tutelando la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Continuità della documentazione sanitaria del lavoratore

In occasione delle visite preventive e preassuntive, il Medico Competente (MC) richiederà al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio proveniente dal precedente rapporto di lavoro. La cartella, se disponibile, sarà valutata per evitare la ripetizione di esami già effettuati e ancora validi.

Se la documentazione non è reperibile, la visita proseguirà normalmente.

Obblighi:

- Il lavoratore deve collaborare consegnando la documentazione sanitaria in suo possesso.
- Il MC consegna sempre la cartella sanitaria al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.

2. Maggiore autonomia del Medico Competente

Il quadro normativo aggiornato riconosce al MC un più ampio margine di valutazione professionale.

In particolare:

- La visita di rientro dopo assenza > 60 giorni per motivi di salute è effettuata solo se ritenuta necessaria dal MC.
- In ogni caso, il MC deve comunque emettere un giudizio di idoneità alla mansione, anche senza visita se non ritenuta utile.



3. Controlli sanitari svolti durante l'orario di lavoro

Tutti gli accertamenti di sorveglianza sanitaria si svolgono durante l'orario di lavoro, con la sola eccezione delle visite preassuntive, che possono avvenire fuori dall'orario.

4. Nuova visita per sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti

È stata introdotta una nuova tipologia di visita prima o durante il turno di lavoro, attivabile in presenza di un ragionevole motivo per ritenere che il lavoratore possa trovarsi sotto effetto di alcol o sostanze.

La misura riguarda mansioni ad elevato rischio così come definite dalla normativa vigente.

Caratteristiche:

- È una visita non programmata.
- Richiede una valutazione di ragionevolezza, nel rispetto della dignità e della privacy del lavoratore.
- Il MC deve poter essere reperibile anche per visite fuori dalle scadenze ordinarie.

5. Sostituzione del Medico Competente

La sostituzione del MC è ammessa **solo in caso di impedimenti gravi e motivati** (es. malattia), con comunicazione scritta al datore di lavoro.

Non è ammessa una sostituzione continuativa o non giustificata.

6. Nuovi obblighi informativi del Medico Competente

Il MC deve informare i lavoratori su:

- l'importanza della prevenzione oncologica,
- le finalità e l'utilità degli screening oncologici previsti dai LEA.

La contrattazione collettiva può prevedere permessi retribuiti per effettuare tali screening durante l'orario di lavoro.



Indicazioni finali

Le aziende sono invitate a:

1. Fornire alla propria addetti un'informazione aggiornata sulle presenti disposizioni.
2. Agevolare il lavoratore nella consegna della cartella sanitaria precedente.
3. Mantenere aggiornato il contratto con il Medico Competente, prevedendo la gestione delle visite non programmate.
4. Assicurare che le visite si svolgano durante l'orario di lavoro, come da normativa.
5. Gestire le situazioni di sospetto uso di alcol o sostanze secondo quanto previsto dalla legge, richiedendo l'intervento del MC.